

Regime forfettario 2023: flat tax fino a 85.000 euro e altre novità

Nella Legge di bilancio 2023, ci sono importanti modifiche anche per il regime forfettario. Ecco cosa cambia dal 2023 (Fonte: <https://www.lavoroediritti.com/>)

Il regime forfettario rimane in vigore con alcune novità anche nel 2023: difatti, per chi intende [aprire la partita iva](#) o vuole proseguire in regime fiscale forfettario per una attività già in essere, varranno i requisiti del 2022, ma con alcune importanti modifiche in arrivo.

In breve questo regime speciale prevede:

1. rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili
2. consente la determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste,
3. nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

Questo regime rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime inoltre possono accedere i soggetti già in attività.

Aggiornamento: nella [Legge di bilancio 2023](#), ci sono importanti modifiche anche per il regime forfettario.

Ma andiamo con ordine.

Indice dei contenuti

[Regime forfettario 2023: flat tax fino a 85.000 euro e altre novità](#)

[Regime forfettario 2023, cambia la soglia di ricavi/compensi per accedere al regime](#)

[Regime forfettario, i requisiti di accesso per il 2023](#)

[Fattura elettronica obbligatoria per i forfettari dal 1° luglio 2022](#)

[Regime forfettario 2022: chi può accedere o rimanere fra i forfettari](#)

[Ulteriori cause di esclusione dal regime forfettario](#)

[Passaggio dal regime semplificato al forfettario o viceversa](#)

[Passaggio dal regime ordinario al forfettario](#)

[Perdita dei requisiti](#)

[Regime forfettario 2022, tassazione](#)

Regime forfettario 2023: flat tax fino a 85.000 euro e altre novità

Nella Legge di bilancio 2023, ci sono importanti modifiche anche in materia di **regime forfettario** che ultimamente in molti chiamano flat tax, da distinguere rispetto alla nuova flat tax incrementale del 15% e a quella del 5% sui premi di produttività fino a 3.000 euro. Dunque,

con la Legge di bilancio 2023 si avranno **tre flat tax**.

Rimanendo sul regime forfettario, ciò che cambia è il **limite di ricavi/compensi** entro il quale è possibile accedere e permanere nel regime di favore, con adempimenti contabili e dichiarativi semplificati. Infatti, il limite passa da 65.000 euro a **85.000 euro**. Attenzione, al superamento della soglia citata, l'uscita dal regime forfettario, potrà avvenire dall'anno successivo a quello di superamento della soglia o subito, dal momento in cui la soglia viene superata, con effetto sulle nuove operazioni di vendita e acquisto poste in essere. Ciò dipenderà di quanto la soglia di 85.000 euro sarà sfiorata.

Ecco i dettagli.

Regime forfettario 2023, cambia la soglia di ricavi/compensi per accedere al regime

Nella Legge di bilancio 2023, trova posto l'innalzamento della soglia di **ricavi/compensi** per accedere o rimanere nel regime forfettario. Si passa da 65.000 euro a **85.000 euro**. Ciò vale anche per chi è già in regime forfettario e stava con il dubbio di non farcela a rimanere nel limite di 65.000 euro.

Detto ciò, al superamento della soglia di ricavi/compensi fissata a 85.000 euro, si uscirà dal regime forfettario con le seguenti tempistiche:

- **dall'anno successivo** a quello di superamento del limite, se si sfiora la soglia di 85.000 ma non si va oltre 100.000 euro;
- **immediatamente in corso d'anno**, ossia dal superamento del limite di 85.000 se si va oltre la soglia di 100.000 euro.

In tale ultimo caso, dal momento di superamento della soglia, entreranno in gioco le ordinarie regole Irpef di determinazione del reddito nonché gli adempimenti in materia di Iva.

Regime forfettario, i requisiti di accesso per il 2023

In base al nuovo comma 54 della Legge n° 190/2014, nel 2023, potranno accedere al regime forfettario professionisti e imprese che, nell'anno precedente all'accesso al regime di favore:

- hanno conseguito **ricavi** ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro **85.000**;
- hanno sostenuto spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per **lavoro accessorio**, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Rimangono in essere le cause di esclusione già note.

Dunque niente regime forfettario per:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri

dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;

- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- ecc.

Fattura elettronica obbligatoria per i forfettari dal 1° luglio 2022

Fino al 30 giugno l'obbligo di **fatturazione elettronica** non opera nei confronti delle partite iva in regime forfettario. Tuttavia, tali contribuenti se decidono di fatturare tutte le operazioni con la fattura elettronica, possono accedere ad un [regime premiale](#). Nello specifico, con un fatturato costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'attività di accertamento del fisco (articolo 43, DPR 600/3), è ridotto di un anno. A tal fine, sono considerate valide anche le fatture elettroniche emesse in ritardo.

Tuttavia dal 2022 l'Italia è stata autorizzata dalla Commissione UE ad applicare il meccanismo della fattura elettronica 2022 anche ai forfettari. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [Decreto-Legge 36/2022](#) del 30 aprile l'estensione dell'obbligo di e-fattura è ufficiale. Il Governo ha stabilito che dal 1° luglio l'obbligo di fatturazione elettronica sarà esteso anche a chi opera in regime forfettario. Tuttavia ci sarà ancora una prima fase transitoria.

Le sanzioni in caso di mancato adeguamento non scatteranno subito, ma vi sarà un periodo transitorio per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022. Inoltre, rimarranno esclusi dall'obbligo i forfettari con reddito entro i 25mila euro, almeno fino al 2024.

La novità riguarda non solo i contribuenti in regime forfettario ma anche:

- coloro che sono in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, DL 98/2011),
- associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime speciale forfettario.

Regime forfettario 2022: chi può accedere o rimanere fra i forfettari

Nel 2022, può accedere o permanere nel regime forfettario, il contribuente che rispetta i seguenti **requisiti**:

- monte ricavi/compensi non superiore a 65.000 euro,
- spese non superiori ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori.

Accanto ai requisiti di accesso, sono confermate anche le seguenti **cause di esclusione**. Nello specifico, non possono accedere al regime forfettario (Fonte portale Agenzia delle entrate), comma 57 della Legge 190/2014:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero
- che controllano direttamente o indirettamente S.R.L. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.

Difatti, chi intende aprire la partita Iva o vuole proseguire in regime forfettario per l'attività già in essere, dovrà tenere conto dei requisiti già in essere per il 2021.

Ulteriori cause di esclusione dal regime forfettario

Ancora, oltre a quanto detto sopra, non possono accedere al regime forfettario:

- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Passaggio dal regime semplificato al forfettario o viceversa

Chi nel 2021 opera in regime forfettario potrà passare a quello semplificato nel 2022 disattendendo il vincolo triennale. Questo perché, semplificato e forfettario sono entrambi **regimi naturali**.

Andando più nello specifico, con risoluzione n. 64/E del 2018, è stato chiarito che:

- l'**imprenditore** che, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfettario abbia optato per i **regimi di contabilità semplificata** di cui all'articolo 18 del d.P.R.

n. 600 del 1973,

- può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio (ex art.3 DPR 442/1997).

Anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18 (registri ai fini Iva).

Secondo l'Agenzia delle entrate si tratta di due **regimi naturali** dei contribuenti minori.

Dunque, l'assenza di vincoli era stata messa nero su bianco dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 64/E 2018. In riferimento alle imprese. Mancava un chiarimento ufficiale per i professionisti. In riferimento ai quali, l'Agenzia delle entrate non si era ancora espresso in un senso o nell'altro.

Tuttavia, di recente, la possibilità di disattendere il vincolo di permanenza triennale è stata confermata anche per i **professionisti** con la risposta ad interpello n. 909-1960/2021 della Direzione regionale Emilia-Romagna della Agenzia delle Entrate.

Anche per i professionisti vale la regola secondo la quale sia il semplificato che il forfetario sono entrambi regimi naturali. Da qui, il professionista può passare dal semplificato al forfetario o viceversa senza rispettare il vincolo di permanenza triennale.

Difatti, il trattamento di favore previsto per le imprese è esteso anche ai professionisti, in regime semplificato naturale, art.3 DPR 695/96.

Passaggio dal regime ordinario al forfetario

In caso di precedente opzione per il **regime ordinario**, vale quanto previsto dal sopra citato ex art.1 del DPR 442/1997.

Da qui:

- l'opzione per un regime di determinazione dell'imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio,
- trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto.

Tuttavia, è consentito il passaggio di regime dall'ordinario verso il forfetario o il semplificato, se si rispettano i requisiti e se il regime di provenienza o quello al quale si vuole accedere sia oggetto di **nuove disposizioni normative**.

Si veda a tal proposito la circolare. Agenzia delle entrate, n° 9/E 2019.

Situazione che difficilmente si avrà quest'anno. Considerato che il DDL di bilancio 2022 non contiene alcuna novità sul regime forfetario/semplificato/ordinario.

Perdita dei requisiti

Ai sensi del comma 71 della legge n. 190 del 2014, il regime forfetario cessa di avere

applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di cui al comma 54 ovvero si verifica una delle cause ostative previste dal comma 57 della Legge 190/2014.

Ciò non valeva per chi era/è in regime di vantaggio, D.L.98/2011. In tale caso era prevista la cessazione del regime in corso d'anno. Se si superava i limiti compensi/ricavi di oltre il 50%.

Regime forfettario 2022, tassazione

L'aliquota sostitutiva applicata al regime forfettario va a sostituirsi a IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali.

Si tratta di un regime fiscale agevolato in quanto le aliquote non sono quelle normali dell'IRPEF ma si applica un'unica aliquota:

- ridotta al 5% si applica per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività (start up);
- aliquota sostitutiva al 15% per tutti gli altri casi.

A differenza degli altri regimi nel forfettario l'imponibile si calcola a forfait, questo semplifica la contabilità e consente di risparmiare sulla tassazione. Ciò significa che non si calcolano le spese sostenute (le cui fatture vanno cmq registrate) e non si calcola infine la [liquidazione IVA](#); l'IVA addebitata nelle fatture di acquisto è semplicemente un costo per il forfettario, e quindi non potrà scaricarla.

Articoli correlati

[Flat tax incrementale: cos'è e come dovrebbe funzionare. Guida aggiornata](#)

[Note di credito e di debito nel regime forfettario: indicazioni per la fattura elettronica](#)

[Fattura elettronica forfettari, sanzioni al via dal 1° ottobre](#)